



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MANUZIO" VIA
DELL'OLEANDRO, 4-6 - 04013 LATINA (LT)**

**Tel. 0773/63200 - Codice Fiscale: 80006180592 Codice Meccanografico: LTIC804004 ltic804004@istruzione.it -
ltic804004@pec.istruzione.it - <http://www.icmanuzio.edu.it>**

Al DSGA e Assistenti Amministrativi
Ai Collaboratori scolastici
Ai docenti
E p.c. Al RLS
Alle RSU
Al RSPP

Oggetto: Tutela dei lavoratori "fragili"

AVVISO AI LAVORATORI - TUTELA DEI LAVORATORI "FRAGILI"

Il Dirigente Scolastico, al fine di ottemperare alle diverse indicazioni pervenute da organi ed enti istituzionali,

Sentite le indicazioni ricevute dal Dott. D'Acunto Giuseppe, Medico Competente dell'I.C. Manuzio di Latina;

Sentiti RLS e RSPP;

Visto il Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 Art.83 **Sorveglianza sanitaria** e sua conversione in Legge 17 luglio 2020 n. 77/20;

Visto Decreto Legge n.18/2020 Art. 26 comma 2 comma 2bis;

Vista la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020;

Visto Il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

provvede ad informare il personale scolastico delle attuali previsioni normative in tema di gestione dei lavoratori fragili.

Il Decreto legge del 23 luglio 2021 n° 105 all'articolo 1 dispone la proroga dello stato di emergenza sino al **31/12/2021**, prevedendo all'art 6 la proroga sino al **31 Dicembre 2021** della Sorveglianza Sanitaria Eccezionale di cui all'art.83 della Legge 77/20 al 31/10/2021 e all'art. 9 fino al **31/10/2021** la tutela dei lavoratori individuati fragili ai sensi del decreto Cura Italia(Legge 18/2020).

Pertanto i lavoratori interessati dalle misure di tutela sono quelli che ricadono in una di queste categorie:

1. **Categoria 1** – definita dall' Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in "possesso in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità o di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” nonché ai lavoratori in possesso di certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992.

In riferimento ai lavoratori fragili individuati ai sensi dell'articolo di cui sopra, l' art. 9 del decreto legge n. 105/2021 **dispone la proroga del solo comma 2 bis, e non anche del comma 2(art. 26 del "Cura Italia", diversamente da quanto stabilito da dal Decreto 41/2021 "Sostegni", che in via transitoria** per il periodo 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero (codice malattia V 15.9).

Pertanto allo stato attuale tale assenza sarà equiparata alla malattia ordinaria e sarà computata ai fini del comporta. Tale disposizione è valida retroattivamente dal **1 luglio** e fino al **31 ottobre 2021**.

Per tale categoria le certificazioni mediche saranno redatte dai medici di base e trasmesse “per conoscenza” al Medico Competente all'indirizzo di posta elettronica **info@mesilav.it** ENTRO E NON OLTRE **IL 20 SETTEMBRE 2021**, nella misura in cui descrivano patologie non rientranti in quelle descritte nell'art.26 comma 2, e che dovranno dunque essere oggetto di valutazione da parte del medico competente ai sensi dell'art.83 l.77/20. Si ricorda che in caso di soggetti, dichiarati fragili dal Medico di medicina generale, che manifestino la volontà di rientrare in presenza, la rivalutazione dovrà essere effettuata dallo stesso medico che ne abbia inizialmente certificato la fragilità

2. **Categoria 2** -definita dall'art. 83 L.77/20. Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In riferimento ai lavoratori fragili individuati ai sensi dell'art di cui sopra, si rimanda a quanto disposto dalla circolare n 13. 4 settembre 2020 e dalla nota 1585 dell'11 settembre 2020.

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), **riservando il giudizio di idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative**” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). **La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.**

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

- a. **Idoneità**
- b. **Idoneità con prescrizioni**
- c. **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Si fa presente che l'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere **qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato** oppure solo relativamente alla **specifico mansione svolta**.

Il personale temporaneamente **non idoneo in modo assoluto** a qualsiasi mansione viene collocato in malattia d'ufficio, equiparata alla malattia ordinaria e computata ai fini del comporta, fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

In merito all'inidoneità relativa alla **specifico mansione**, per quanto attiene il personale docente il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 all'articolo 2, comma 4 (CCNI Utilizzazioni inidonei) stabilisce, all'articolo 2, comma 4 che “*il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma*

2. *A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007*".

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a **domanda dell'interessato**, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Procedura da seguire per la richiesta di "fragilità" ai sensi dell'art. 83 L. 77/20

Dopo un confronto con il proprio medico di base e con idonea e recente documentazione sanitaria attestante la patologia in essere redatta dallo specialista che li ha in cura e lo stato di copertura vaccinale, i lavoratori di cui sopra senza effettuare alcuna "**comunicazione preventiva**", al datore di lavoro (Dirigente Scolastico), provvederanno a contattare il medico competente del nostro Istituto che esaminerà e valuterà la documentazione inviata (certificati anamnestici rilasciati dal proprio Medico di Base, riportanti le loro eventuali patologie con le terapie attuate.). Al termine della disamina delle diverse istanze pervenute al medico competente, sarà comunicato in modalità riservata un eventuale calendario di visite in presenza presso la sede centrale di viadell'Oleandro, previa comunicazione del calendario delle visite e secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020. In alternativa il medico competente potrebbe richiedere una consultazione con il MMG che ha in cura il lavoratore.

L'inoltro della documentazione dovrà avvenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica **info@mesilav.it** ENTRO E NON OLTRE IL **20 SETTEMBRE 2021**, avendo cura di inserire in oggetto mail "**COGNOME NOME NOMINATIVO ISTITUTO SCOLASTICO DI SERVIZIO**" al fine di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della propria istituzione scolastica.

La presente procedura riguarda sia il personale scolastico in possesso nell'a.s. 2020-2021 dei requisiti certificativi ai fini del riconoscimento della condizione di fragilità e che intende sottoporsi a rivalutazione a valere dell'a.s 2021-2022 sia il personale scolastico che richiede una valutazione di "fragilità" per la prima volta.

In nessun caso sono disposte proroghe automatiche

Si allega

Nota 1585 dell'11 settembre " Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvana Di Caterino

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.l.vo
n.39/1993)